



DPR 74/2013

«Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici»

pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.149 del 27-6-2013

Entrato in vigore il 12 luglio 2013



DPR 74/2013

- * Pone fine alla procedure di infrazione avviata nel 2006 dalla Commissione Europea
- * Principali novità:
 - Definizione dei soggetti responsabili degli impianti
 - Controllo e manutenzione impianti termici
 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
 - Libretto di impianto
 - Catasto degli impianti



Art. 3

Valori massimi della temperatura ambiente

Durante il funzionamento dell'impianto di riscaldamento la temperatura media ponderale non deve superare i seguenti valori:

- * $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- * $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva la temperatura media ponderale non deve essere superiore a :

- * $26^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli edifici. ← **NEWS**
- * Sono previste deroghe per ospedali, cliniche, case di cura, piscine, saune, sedi diplomatiche, attività industriali e artigianali



Art. 4

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale in zona D

comma 2) L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e' consentito 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

Le 12 ore possono essere suddivise in due o più sezioni.

comma 3) Al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà (6 ore) di quella consentita in via ordinaria.

comma 4) La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno



Art. 4

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

comma 5) Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

- * Per gli ospedali , cliniche, case di cura
- * Sedi diplomatiche non inserite in condomini
- * Asili nido, scuole materne, piscine, saune, industrie, artigianali



Art. 4

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

comma 6) Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano:

- * Uffici , attività commerciali senza interruzione giornaliera
- * Impianto termici alimentati da cogeneratore
- * Impianti termici a pannelli radianti
- * Impianti termici centralizzati residenziali con termoregolazione (sonda esterna e regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura)
- * Impianti termici centralizzati residenziali con regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura, dotati di contabilizzazione
- * Impianti termici autonomi residenziali con regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura
- * Impianti termici con “contratto di servizio energia “



Art. 4

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

Comma 7) Presso ogni impianto termico centralizzato residenziale il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

- * l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- * le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
- * il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione;

NEWS

Nota: la dizione “responsabile dell’esercizio e della manutenzione” è stata sostituita da “responsabile dell’impianto termico” p.to 42 nuovo allegato A del dlgs 311/06



Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Comma 1) L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo.

La delega al terzo Responsabile non e' consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. ←

NEWS

In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.



Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

NEWS IMPORTANTE !

Comma 2) In caso di impianti non a norma , la delega di terzo responsabile non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia conferito l'incarico per la messa a norma.

Il delegante (es.amministratore) deve garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati , affinché il terzo responsabile possa adempiere alla messa a norma.

Nei condomini, la predetta garanzia e' fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini.

In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante (es. amministratore), fino alla comunicazione dell'avvenuta messa a norma , da inviarsi per iscritto da parte del delegato (es.terzo responsabile) entro cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.



Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Comma 3) L'atto di assunzione di responsabilità da parte del Terzo deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega, anche come destinatario delle sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 11.



Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

NEWS IMPORTANTE !

Comma 4) Il terzo responsabile, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante (es. amministratore) l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.

Nei condomini l'amministratore deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.

In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.



Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

NEWS IMPORTANTE !

Comma 5) Il terzo responsabile informa la Regione o l'organismo delegato:

- a) della delega di terzo responsabile ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi;
- d) le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.



Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Comma 6) Il terzo responsabile **non può delegare** ad altri le responsabilità assunte e **può ricorrere solo occasionalmente** al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del D.M. 37/08, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.



Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Comma 7) Il terzo Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.

Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.



Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

Comma 8) Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di :

- * certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici

oppure

- * attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

NEWS



Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

Comma 1) Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate dal D.M. n. 37/08, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Nota: nella pratica si è riscontrato che quasi mai la ditta installatrice dell'impianto termico rilascia le periodicità di manutenzione ai fini della sicurezza dell'impianto



Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

Comma 2) Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante .

Comma 3) Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI.



Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 4) Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati dal D.M. 37/08, **devono dichiarare all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:**

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Nota: la novità in questo comma è che viene obbligata anche la ditta di manutenzione a stabilire le operazioni di controllo e le periodicità di manutenzione ai fini della sicurezza dell'impianto se la ditta installatrice non l'avesse fatto



Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 5) Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "**Libretto di impianto per la climatizzazione**".

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Nota: la novità in questo comma è che verrà abolito il “libretto d’impianto” e “il libretto di centrale” per esser sostituito da un unico libretto denominato "**Libretto di impianto per la climatizzazione**"



Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 6) Il modello di “**libretto di impianto di climatizzazione**” e dei “**rapporti di efficienza energetica**” di cui all'articolo 8, comma 3, saranno aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà della Regione di apportare ulteriori integrazioni.

I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto.

Nota 1: la novità è che cambieranno anche i gli allegati F e G

Nota 2: il 1° luglio 2013 è passato da circa 3 mesi e non è stato pubblicato nulla; pertanto resta validi gli attuali libretti e allegati F e G



Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 1) In occasione degli interventi di controllo e manutenzione (sicurezza e funzionalità) di cui all'articolo 7 su :

- * impianti termici climatizzazione invernale di **potenza utile ≥ 10 kW** ;
- * Impianti climatizzazione estiva di **potenza utile ≥ 12 kW**;

si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il sottosistema di generazione ;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Nota: il controllo e manutenzione ai fini della sicurezza e funzionalità deve esser fatto a prescindere dai valori soglia 10 e 12 kW



Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica
degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 2) Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi **rapporti di controllo di efficienza energetica**, come individuati **all'Allegato A** del presente decreto.



Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 3) I **controlli di efficienza energetica** di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Comma 4) Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.



Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 5) Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere il “ **rapporto di controllo di efficienza energetica** “, come indicato nell'Allegato A del presente decreto:

- * una copia e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al “ **libretto di impianto di climatizzazione** “;
- * una copia e' trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione , con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto.

Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alla Regione deve essere eseguita con strumenti informatici.

Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

Nota: tale comma al momento non è operante in quanto la regione Lazio non ha comunicato l'indirizzo.



Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica
degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 6) Il rendimento di combustione, del generatore di calore deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.



Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 7) I generatori di calore per i quali, i rendimenti di combustione sono inferiori ai limiti dell'Allegato B del presente decreto, devono essere sostituiti entro **180 giorni solari** a partire dalla data del controllo.

Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

Nota: nell'allegato L del Dlgs 311/06 sono presenti 300 gg



Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Comma 8) I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.



Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 9) Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i “ **valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica** “ siano inferiori del 15 % rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul “**libretto di impianto di climatizzazione** “, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 %.

Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Nota: bisognerà chiedere al costruttore di pompe calore quali sono i “**valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica**” e come misurarli in quanto il legislatore non è stato specifico



Art. 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Comma 10) Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.



Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici

Comma 1) Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 311/06 e s.m.i. , le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.



Art. 9

Ispezioni sugli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 2) Le ispezioni si effettuano su :

- * impianti di climatizzazione **invernale di potenza utile ≥ 10 kW**
- * impianti climatizzazione **estiva di potenza utile ≥ 12 kW**

L'ispezione comprende :

- * una valutazione di efficienza energetica del generatore;
- * una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile;
- * una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Comma 3) I risultati delle ispezioni sono allegati al **libretto di impianto di climatizzazione**



Art. 9

Ispezioni sugli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 4) Per gli impianti di :

- * climatizzazione invernale di potenza utile tra 10 kW e 100 kW, alimentati a metano o gpl
- * climatizzazione estiva di potenza utile tra 12 e 100 kW

l'accertamento del **rapporto di controllo di efficienza energetica** inviato dal manutentore o terzo responsabile **e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione.**

Nota: bisogna verificare se la CON.TE ha recepito quanto sopra



Art. 9

Ispezioni sugli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 9) Le ispezioni sono così programmate :

- * impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- * impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni a prescindere dalla potenza ;
- * gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti il rendimento di combustione inferiore all'Allegato B del presente decreto.

Nota : le ispezioni su tali impianti prescindono dalla periodicità



Art. 9

Ispezioni sugli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 9) Le ispezioni sono così programmate al 100% degli impianti:

- * con generatori a combustibile liquido o solido potenza utile tra 20 e 100 kW ogni **4** anni;
- * con generatori a combustibile liquido o solido potenza utile > 100 kW ogni **2** anni;
- * macchine frigorifere potenza utile > 100 kW ogni **4** anni;
- * con generatori a gas con potenza utile > 100 kW ogni **4** anni;

Nota: sopra sono riportate le verifiche periodiche che deve effettuare l'ente preposto alle ispezioni (a tutt'oggi CON.TE su Roma)



Art. 11 SANZIONI

NEWS IMPORTANTE !

Comma 11)

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa tra **500€** e **3000€**.



Art. 11 SANZIONI

NEWS IMPORTANTE !

Comma 11)

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa tra **1000€** e **6000€**.

L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.



Allegato A

periodicità controlli efficienza energetica
impianti climatizzazione invernale $P_u > 10\text{kW}$

NEWS IMPORTANTE !

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica ⁽²⁾
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo I
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo I
		$P \geq 100$	2	



Allegato A

periodicità controlli efficienza energetica
impianti climatizzazione estiva $P_u > 12\text{kW}$

NEWS IMPORTANTE !

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica ⁽²⁾
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2



Allegato A

periodicità controlli efficienza energetica
impianti climatizzazione invernale $P_u > 10\text{kW}$
impianti di cogenerazione

NEWS IMPORTANTE !

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica ⁽²⁾
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P – Potenza termica utile nominale
 P_{el} – Potenza elettrica nominale



Allegato B

rendimento minimo di combustione

NEWS IMPORTANTE !

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$

log P_n : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW

Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW



Legge 90/2013

conversione DPR 63/13 vigente dal 05-06-2013

« Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.».

(GU n.181 del 3-8-2013)

Vigente al: 3-8-2013



Art. 2 Definizioni

NEWS IMPORTANTE !

Comma 1) punto 1) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a **5 kW**.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».



Art. 6

Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione degli edifici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 1) A decorrere dal 03-08-2013, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per le unità immobiliari costruite, vendute o locate ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità.

Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.

Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.



Art. 6

Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione degli edifici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 2) Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1.

In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro 15 gg dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità .



Art. 6

Attestato di prestazione energetica,
rilascio e affissione degli edifici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 3) Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.



Art. 6

Attestato di prestazione energetica,
rilascio e affissione degli edifici

NEWS IMPORTANTE !

Comma 3-bis) L'attestato di prestazione energetica “A.P.E. “ deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.



Art. 6

Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione degli edifici

Comma 5) La validità temporale dell' 'A.P.E. è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.



Art. 6

Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione degli edifici

Comma 8) Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

NEWS



Art. 7 modifica art. 8 dlgs 192/05 relazione tecnica

Comma 1) Il progettista devono inserire i calcoli e le verifiche nella relazione tecnica art. 28 legge 10/91, che il proprietario dell'edificio, deve depositare presso il comune, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori o alla domanda di concessione edilizia.

Il deposito della relazione tecnica art.28 legge 10/91, non è dovuto in caso di sostituzione del generatore di calore con Pf ≤ 50 kW

 **NEWS**



Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica si possono portare in detrazione al 65 % :

- * su singole unità immobiliari fino al 31 dicembre 2013;
- * su parti comuni nei condomini fino al 30 giugno 2014



Art. 16

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, acquisto mobili ed elettrodomestici

Le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia si possono portare in detrazione al 50 % :

- * fino al 31 dicembre 2013;
- * anche per mobili , elettrodomestici classe A+, forni classe A, finalizzati all'arredo per l'immobile ristrutturato con un tetto di 10.000€



Art. 17

Qualificazione degli installatori
degli impianti a fonti rinnovabili

NEWS IMPORTANTE !

La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 37/08



Art. 17 -BIS Requisiti degli impianti termici

NEWS IMPORTANTE !

Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del D.P.R. 412/93 e s.m.i., è sostituito dai seguenti:

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme

UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter».



per saperne di più

www.cna.it/installazioneimpianti

www impiantienergie.it